

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1423}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSATI, GIORDANO, QUARENghi VITTORIA, BARDOTTI,
TESINI GIANCARLO, AMALFITANO, MEZZOGIORNO**

Presentata il 5 maggio 1977

Riconoscimento agli effetti economici e di carriera dei periodi trascorsi dai docenti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in posizione di aspettativa senza assegni ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e ai sensi della legge 4 febbraio 1977, n. 21

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, recante « provvedimenti urgenti per l'Università » nell'istituire i contratti quadriennali, prevedeva che « ...i vincitori di contratti che siano docenti di altri ordini di scuola... hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata del contratto » (articolo 5, ultimo comma). Tale previsione è stata estesa, con la recente legge 4 febbraio 1977, n. 21, anche ai vincitori di assegni biennali di formazione scientifica e didattica che siano sempre docenti di altri ordini di scuola, con esclusione del biennio di proroga dell'assegno.

Le norme citate nulla stabiliscono, peraltro, quanto al riconoscimento dei periodi di aspettativa di cui si tratta ai fini economici e di carriera. Esse appaiono, pertanto, non coordinate con la disciplina dello stato giu-

ridico del personale docente degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica.

Detta disciplina è organicamente definita, com'è noto, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. In particolare l'articolo 65 del predetto decreto legislativo, nel prevedere la possibilità che il personale scolastico in questione possa essere autorizzato ad accettare incarichi anche per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, riconosce il periodo trascorso nello svolgimento delle predette attività come valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola. La mancanza di un'analoga norma per quanto riguarda i titolari di contratti e di assegni biennali nelle università, viene a creare, con tutta evidenza,

una non giustificabile disparità di trattamento normativo.

In effetti l'attività dei titolari di contratti e di assegni biennali è inequivocabilmente di ricerca e di studio.

La rilevata disparità di trattamento rende, fra l'altro, prospettabile un profilo di incostituzionalità dell'attuale assetto normativo, dato anche l'ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale che, con

riferimento all'articolo 3 della Costituzione — il quale sancisce, l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge — ha ritenuto il legislatore ordinario vincolato ad assicurare parità di trattamento normativo ogni qualvolta venga a disciplinare situazioni obiettivamente uguali.

Alle esigenze sopra indicate intende soddisfare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I periodi trascorsi dai docenti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica nella posizione di aspettativa senza assegni quali titolari di contratti quadriennali o quali titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21, sono validi a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.